

Codice A19080

D.D. 2 luglio 2015, n. 430

**L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n.13-2089/2011 - D.G.R. n. 103-12937/2009. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Societa' INFORCOOP LEGA PIEMONTE s.c.r.l.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, che all’articolo 17, comma 4, stabilisce che i corsi per il commercio alimentare possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” che all’articolo 5, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi professionali e del relativo esame finale anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. n. 28/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale la Giunta regionale, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., ha istituito il corso di formazione professionale valido per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

vista la D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 con la quale la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., ha istituito il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;

visto che le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale e dichiarare:

- a) di essere già accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006;
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento dei corsi siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

vista l’istanza trasmessa via PEC il 21/05/2015 ns prot. n. 8121/A19080 del 22/05/2015 dalla società INFORCOOP LEGA PIEMONTE s.c.r.l. con sede legale in Torino, via Livorno 49,

successivamente integrata con PEC del 25/05/2015 ns prot. n. 8221/A19080 del 26/05/2015 (Allegato A);

accertato che il soggetto succitato possiede i requisiti sopra elencati, si provvede pertanto a stipulare con il medesimo la convenzione per la gestione dei corsi in oggetto indicati, come dallo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,

*determina*

- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la società INFORCOOP LEGA PIEMONTE s.c.r.l., avente sede legale in Torino, via Livorno, 49;

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- con la stipulazione della convenzione, l'ente gestore si impegna ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 e della D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Claudio Marocco

visto:  
Il Direttore regionale  
Giuliana Fenu

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**Bozza di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande**

**TRA**

La **Regione Piemonte**, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24/04/1969, domiciliata ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

**E**

La società **INFORCOOP LEGA PIEMONTE** s.c.r.l. con sede legale in Torino, via Livorno 49, Cod.Fisc. 08188850013, rappresentata dal sig. Dimitri Buzio, in qualità di rappresentante legale, nato a Biella il 15/07/1975 (omissis)

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- con D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 è stato istituito il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- di essere accreditato per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;
  - di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;
  - che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'istanza pervenuta in data 21/05/2015 ns prot. n. 8121/A19080 del 22/05/2015, successivamente integrata il 25/05/2015 ns prot. n. 8221/A19080 del 26/05/2015 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

### **Articolo 1**

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società INFORCOOP LEGA PIEMONTE s.c.r.l. con sede legale in Torino, via Livorno 49, Cod.Fisc. 08188850013, nel prosieguo denominata "ente gestore", rappresentata dal sig. Dimitri Buzio, in qualità di rappresentante legale, nato a Biella il 15/07/1975 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Livorno, 49.

### **Articolo 2**

L'ente gestore dichiara di essere accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

### **Articolo 3**

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n.103-12937 del 21/12/2009;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it ", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione,

dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;

- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente convenzione.

#### **Articolo 4**

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso le sedi di:

ALESSANDRIA – V. Modena, 29

BIELLA – V. F. Piacenza, 11

NOVARA – V. U. Porzio Giovanola, 7

TORINO – V. Livorno, 49

VERCELLI – V. Duchessa Jolanda, 26

#### **Articolo 5**

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 6**

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

#### **Articolo 7**

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### **Articolo 8**

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

#### **Articolo 9**

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove

disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 10**

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

#### **Articolo 11**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

#### **Articolo 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n.13-2089 del 24/05/2011 e n. 103-12937 del 21/12/2009, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Competitività del Sistema Regionale

dott. ssa Giuliana Fenu

INFORCOOP LEGA PIEMONTE s.c.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dimitri Buzio